

TRIBUNALE DI MESSINA

RG 6017-1/2023, GL dott.ssa Bonanzinga, ud. 20.12.2023

Note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.

nell'interesse della prof.ssa ANNAMARIA DUCA, rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Tribulato;

contro

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (codice fiscale 80185250588) in persona del Ministro *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

- UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA, Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina (Codice Fiscale 80005000833), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina;

costituiti con la dott.ssa Meliadó

- I. S. MINUTOLI MESSINA (codice fiscale 02569990837), in persona del Dirigente Scolastico *pro tempore*, con sede legale (pec: meis00900p@pec.istruzione.it);

L'avv. Giuseppe Tribulato in nome e per conto della propria assistita prof.ssa Annamaria Duca, deposita il ricorso ex artt. 669-quater ritualmente notificato per l'udienza odierna e chiede che sia dichiarata la contumacia dell'I.S. Minutoli di Messina.

Evidenzia che le esigenze cautelari sottese alla richiesta avanzata persistono e produce certificato medico della ricorrente dal 23.11.2023 al 22.12.2023 ad oggi affetta da "*Stato ansioso depressivo*" riconducibile ai fatti di causa.

Contesta la memoria difensiva depositata solo in data odierna (20.12.2023) dal Ministero dell'Istruzione e del Merito nonché la documentazione allegata, e chiede di potere replicare alle infondate difese svolte con **note autorizzate**. In brevissima replica alle eccezioni spiegate ex adverso argomenta quanto segue:

1) l'insegnamento presso le scuole carcerarie, alla pari di quello presso le scuole ospedaliere è disciplinato da normativa speciale non derogabile dalla contrattazione collettiva; per tale motivo nella domanda di passaggio in ruolo firmata dalla ricorrente veniva richiesto l'assenso esplicito ad insegnare presso tali scuole (cfr art. 6, comma 7 C.C.N.I. mobilità), come detto negato; il divieto a prestare insegnamento presso le scuole carcerarie manifestato dalla prof. Duca era ed è pertanto da ritenersi totale e non aggirabile tramite l'espedito del completamento orario posto in essere dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia. Errato è altresì il richiamo all'art. 11 comma 1 del C.C.D.I. <<il completamento potrà essere conferito per tutte le scuole, comprese quelle che abbiano



classi a tempo prolungato >>, perché tale normativa non si riferisce alle sedi carcerarie (disciplinate dall'art. 6 comma 7 del C.C.D.I.) come evincibile altresì dal termine utilizzato <<*scuola*>> e non <<*sede*>> carceraria od ospedaliera;

2) parte avversa non riscontra quanto indicato nel ricorso in merito alla errata determinazione della cattedra oraria assegnata alla ricorrente (la titolarità doveva essere individuata nella sede carceraria quale sede con maggiori ore di insegnamento, ben 10) se non richiamando la deroga prevista all'art. 7 comma 2 lett. a) della Ordinanza Ministeriale n. 332/1996 (necessità di non fare perdere la cattedra al titolare già assegnatario). Orbene sulla base di quanto affermato dall'Ufficio Scolastico le ipotesi sono solo due: o la cattedra assegnata alla ricorrente con completamento prevalente di ore presso la sede carceraria, è stata costituita per mantenere il posto al precedente titolare, ed allora tale cattedra doveva essere mantenuta (assegnata) al precedente titolare e non poteva essere assegnata alla istante come avvenuto, o non vi era nel caso in esame la deroga di cui all'art. 7 comma 2 lett. a) della Ordinanza Ministeriale (perché non vi era alcun precedente titolare cui garantire il posto con completamento orario) ed allora la cattedra non poteva essere costituita come illegittimamente avvenuto (la titolarità andava individuata presso la sede carceraria con completamento al Minutoli) e tantomeno assegnata alla ricorrente;

3) si ribadisce che la ricorrente vantava il diritto prioritario rispetto al Barresi a ricoprire la cattedra a quest'ultimo assegnata presso il Minutoli. Il Barresi era stato originariamente assegnato all'AINIS e solo dopo l'assegnazione del Palella presso tale sede veniva (ri)assegnato al Minutoli in violazione del diritto della istante. Qualora l'Ill.mo Tribunale adito dovesse ritenere necessario integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, come richiesto ex adverso, si chiede di essere autorizzati alla integrazione del contraddittorio nei concedenti termini di legge. Si chiede altresì che sia ordinato alla resistente di fornire i relativi dati (data e luogo di nascita nonché indirizzo di residenza) per potere effettuare la chiesta integrazione del contraddittorio.

4) si contesta che la cattedra alla scuola Caio Duilio rivendicata in atti sia quella da ritenersi non vancante indicata ex adverso (titolare Pallone Letizia in servizio all'estero). Presso l'istituto Caio Duilio vi erano due cattedre disponibili e con riferimento alla seconda cattedra nessuna eccezione e difesa viene svolta.

5) La prof. Duca non ha infine chiesto di rinunciare al trasferimento ma ha solo rivendicato il diritto al ripristino della situazione quo ante in caso di accertamento della impossibilità assoluta di assegnazione alle sedi carcerarie e nel contempo di infondatezza delle domande subordinate proposte.

Si insiste nell'accoglimento delle domande spiegate in atti per i motivi tutti già indicati nel ricorso introduttivo cui si rinvia.



Si deposita:

- 1) Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza cautelare e decreto di fissazione udienza notificato;
- 2) Certificato medico con diagnosi (23.11.2023 – 22.12.2023).

Messina, 20 dicembre 2023

avv. Giuseppe Tribulato

